

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1176

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LODI FAUSTINI FUSTINI, REICHLIN, BARBERA, FRANCESE, BASSOLINO, MACCIOTTA, MIGLIASSO, MAGRI, PALANTI, SAMÀ, SANFILIPPO, SANNELLA, STRUMENDO GHEZZI, LUCENTI, NAPPI, REBECCHI, RECCHIA

Presentata il 22 luglio 1987

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo della proposta di legge che proponiamo al vostro esame non è il medesimo che presentammo nella IX legislatura. Questo testo infatti, con pochissime variazioni, inerenti soprattutto le modifiche legislative nel frattempo intervenute, è il medesimo approvato dalla Commissione speciale pensioni in sede referente nel corso della IX legislatura per la cui elaborazione il gruppo comunista ha dato, per unanime riconoscimento, un prezioso contributo.

Nei nostri intendimenti la proposta che presentiamo va al di là di un semplice ridisegno che renda più funzionale e meglio funzionante l'INPS.

Essa vuole dare, innanzitutto, un assetto completamente nuovo alla gestione finanziaria dell'INPS rendendolo più trasparente e più aderente ad un corretto

rapporto fra contributi e prestazioni ed individuando, con chiarezza, in quali punti e in che misura debbano verificarsi interventi solidaristici da parte del mondo del lavoro e dove invece abbisogni l'intervento dello Stato.

Ma vuole anche contribuire a realizzare un tipo di ente pubblico che sia svincolato da una serie di limiti costituiti da norme di legge e regolamentari che ne rendono affannoso e intempestivo l'operare.

L'aderenza ai bisogni degli utenti, una managerialità in grado di assicurare imparzialità e tutela dei diritti ed economicità della gestione sono obiettivi alla portata della pubblica amministrazione, a condizione che si interpreti in modo nuovo e dinamico lo *status* di ente pubblico.

Chi però ritenesse che questo obiettivo debba essere realizzato solo nel quadro di una riforma dello Stato che finora non ha realizzato alcuno dei suoi condivisibili ma astratti intenti non valuta appieno il fatto che, nonostante qualche segno incoraggiante, non vi sono le condizioni politiche per un ridisegno globale degli istituti e degli enti che fanno capo o agiscono per conto dello Stato e che vi è una necessità stringente, tutta politica, di avviare il risanamento del *deficit* della finanza pubblica. Condizione prima affinché ciò avvenga è quella di avere a disposizione una pubblica amministrazione che funzioni.

L'urgenza del risanamento del *deficit* della finanza pubblica e gli effetti che esso determina sulla politica economica del paese inducono a procedere immediatamente a primi significativi momenti di riordino degli apparati amministrativi e di servizio dello Stato piuttosto che attendere la definizione di un compiuto disegno di riforma generale.

Un riordino tanto più necessario in quanto l'inefficienza di questi apparati è causa rilevante della dilatazione della spesa corrente, di intollerabili sprechi e di patologiche contrazioni delle entrate e in quanto è alla efficienza e alla produttività di delicati settori dell'amministrazione e dei servizi che è affidata in gran parte la realizzazione dei provvedimenti economici e sociali diretti a fronteggiare e risolvere la crisi.

Affrontare allora la crisi della pubblica amministrazione significa che il PCI affronta una questione che riguarda direttamente i meccanismi di funzionamento del sistema economico-sociale e, insieme, aspetti essenziali del funzionamento del sistema democratico. In altri termini, il problema della trasformazione della pubblica amministrazione nel senso dell'efficienza, della trasparenza e della controllabilità è questione che riguarda le decine di milioni di cittadini « utenti », il loro diritto di « usare » dei servizi e delle prestazioni degli apparati pubblici.

Significa anche prendere atto che siamo ormai dentro un processo di tra-

sformazione delle società industriali, caratterizzato dall'introduzione di nuove tecnologie in tutti i settori della vita economica, sociale e politica. Naturalmente tale processo investe massicciamente, e sempre più investirà l'attività delle pubbliche amministrazioni, sia per quanto riguarda l'organizzazione interna del lavoro impiegatizio sia per quanto riguarda direttamente i rapporti Stato-cittadino.

Ciò comporta che qualsiasi proposta per il superamento della crisi della pubblica amministrazione non può limitarsi a ideare misure dirette a recuperare ritardi che le pubbliche amministrazioni del nostro paese hanno registrato rispetto ai mutamenti socio-economici di questi ultimi decenni: ma deve piuttosto essere pensata nella prospettiva di radicali, profonde e rapide trasformazioni dei modi dell'attività produttiva, e anche dei modi di comunicare, di pensare e di vivere. Occorrono quindi proposte che risultino idonee a mettere la pubblica amministrazione in grado di prevedere e cogliere le trasformazioni della domanda sociale e di adattare di conseguenza la propria capacità di risposta, soprattutto in termini di sviluppo organizzativo.

È illusorio e velleitario pensare di poter risolvere questa crisi della pubblica amministrazione « restituendo » al mercato « pezzi » o intere branche delle funzioni pubbliche. Si tratta, semmai, di uscire da una disputa sui principi e di avviare un esame concreto e non strumentale sulle esperienze di questo tipo già effettuate in altri paesi e su quelle realizzate nel nostro (ad esempio il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) nonché sulla qualità e sui costi dei servizi resi dai diversi livelli e rami della pubblica amministrazione, in modo da poter individuare criteri di mutamento della natura e della struttura organizzativa dei servizi stessi sulla base delle convenienze verificate.

In conclusione: al di là del dibattito sulla opportunità o meno di « privatiz-

zare » l'attività di settori della pubblica amministrazione si tratta piuttosto di introdurre nel concreto funzionamento degli apparati tecnico-amministrativi pubblici, alcuni criteri e metodi di gestione utilizzati e collaudati nei settori produttivi, con gli adattamenti resi necessari dal carattere pubblico del servizio (e quindi dalla delicatezza delle funzioni ad esso connesse e dalla particolarità del « mercato » a cui ci si indirizza), e dagli inevitabili vincoli esistenti, sia nella tradizione che nell'oggettiva configurazione dell'attività in questione. Occorre pertanto una radicale innovazione ed apertura alle esigenze funzionalistiche, senza cadere però in velleitarismi taumaturgici né in sbandate tayloristiche noncuranti delle conquiste della democrazia diffusa.

La tendenza principale è quella di una maggiore e più incisiva autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile attraverso la quale è possibile realizzare da un lato lo sviluppo delle attività e l'equilibrio di gestione e dall'altro dare una risposta esauriente alla domanda sociale e all'interesse generale dell'economia del paese.

Il problema che si pone oggi riguarda il modo nel quale si costruiscono istituzioni che corrispondano ai problemi che emergono dall'analisi della crisi e dalla evoluzione rapidissima della nostra società cui l'amministrazione pubblica non può non dare una risposta adeguata e coerente.

Per realizzare un recupero di efficienza e produttività che costituisce un presupposto operativo per una politica di rinnovamento economico è necessario mettere in discussione la natura stessa della redditività delle spese di parte corrente e quindi anche delle istituzioni chiamate a realizzare le funzioni pubbliche più importanti.

In questo quadro si colloca la nostra proposta di ristrutturazione dell'INPS.

Individuiamo almeno tre ordini di ragioni politiche per avanzare una proposta sul riordinamento dell'INPS.

Il primo è costituito dai limiti di gestione dell'INPS che sono stati e sono

ancora una delle cause dei ritardi e delle inefficienze dell'Istituto. Su queste inefficienze si sono appuntate le critiche più aspre di coloro che si sono proposti da tempo di dimostrare che una gestione dell'Istituto da parte delle forze sindacali non è in grado di rispondere alla sfida gestionale che attende la società postindustriale. Queste critiche sono state rafforzate richiamando il *deficit* previdenziale, la sua progressiva ingovernabilità, il fatto che questo stato di cose potrebbe mettere in discussione addirittura i diritti attuali dei pensionati e quelli futuri dei lavoratori attivi.

Sono ormai note a tutti noi, onorevoli colleghi, le ragioni dei *deficit* strutturali dell'INPS e le cause dell'insufficiente funzionamento dell'Istituto. Anzi proprio questo convincimento ci induce a ricercare soluzioni idonee a trasformare l'istituto previdenziale in una moderna azienda pubblica di servizi.

Il secondo ordine di ragioni, esso pure grave, che ci convince della necessità di avanzare una proposta è costituito dall'attacco che viene portato all'INPS come istituto che amministra « questo sistema previdenziale ».

Noi siamo profondamente convinti che il sistema previdenziale italiano — riordinato secondo le linee che abbiamo indicato nelle nostre proposte di legge — non possa che essere gestito da un ente che, migliorato e reso più moderno, mantenga la sua caratteristica di fondo che è costituita dalla presenza maggioritaria della rappresentanza sindacale e delle altre forze sociali negli organismi collegiali di direzione strategica e politica, centrali e periferici.

Riteniamo questa « anomalia » — che è stata frutto di grandi lotte operaie e di massa — un elemento tuttora in grado di esprimere valori di garanzia, di trasparenza, di democrazia all'interno di un ente che amministra un bilancio inferiore solo a quello dello Stato e che è costituito, nella sua quasi totalità, dagli apporti del mondo del lavoro.

La nostra disponibilità a discutere intorno a modelli organizzativi anche di

versi da quello che proponiamo ha un limite nella riaffermazione di questa scelta di fondo.

Un terzo ordine di ragioni ci viene suggerito dal divario che si è creato nel tempo tra metodologie e strumentazioni avanzate che l'INPS ha realizzato (soprattutto il decentramento, l'automazione e la programmazione) e le normative che regolano gli atti dell'Ente e che non consentono di gestire tutti i loro effetti in termini di efficienza ed efficacia.

In questi ultimi tempi si è, infatti, dovuto constatare, via via che si realizzavano nell'INPS significativi mutamenti nell'organizzazione, una sempre più accentuata insufficienza delle normative esistenti atte a garantirne la realizzazione.

A cominciare dalla rigidità delle procedure per continuare con la serie dei controlli e delle forme di vigilanza cui è sottoposto l'ente, per finire con le modalità di reperimento del personale che ne privilegiano la formazione strettamente giuridica, l'assenza di competitività dei trattamenti giuridici, dei trattamenti economici e dei percorsi di carriera del personale tecnico che, nonostante lo strumento della contrattazione, hanno contribuito a depauperare l'INPS da energie progettuali ed operative.

I cardini della proposta che presentiamo sono il riequilibrio finanziario delle gestioni e la ristrutturazione organizzativa dell'ente.

Non v'è dubbio che per ristabilire la governabilità finanziaria del sistema previdenziale non possono bastare misure di riordinamento e di amministrazione dei fondi che fanno capo all'INPS.

In realtà le cause di fondo che hanno determinato i gravi *deficit* di esercizio e patrimoniali nelle varie gestioni previdenziali vanno ricercate da un lato nei mutamenti profondi intervenuti nella società italiana negli ultimi 10-15 anni nel campo della produzione come in quello del lavoro, nell'andamento demografico come in quello dei bisogni e dei consumi, e, dall'altro, vanno riferite a provvedimenti di legge per i quali non è stata prevista la autonoma copertura finanziaria

(come prevede l'articolo 81 della Costituzione) e che sempre più spesso hanno confuso l'assistenza con la previdenza.

Il tentativo di ristabilire la governabilità del sistema attraverso provvedimenti parziali e non coordinati — come quelli assunti nel tempo e anche recentemente in occasione delle ultime leggi finanziarie — si è dimostrato insufficiente. L'assunzione di una quota riconducibile a prestazioni assistenziali da parte dello Stato, ha attenuato gli squilibri del bilancio dell'INPS senza per altro risolverli.

Cosicché oggi si pone con maggiore urgenza che in passato l'approntamento di un disegno riformatore d'ampio respiro che coinvolga e responsabilizzi tutti i protagonisti dell'azione previdenziale.

In questa linea si attesta la nostra proposta di riordino previdenziale e la proposta che formuliamo in questa sede, che il bilancio unico dell'Istituto venga articolato in cinque gestioni allo scopo di rendere possibile, anno per anno, la verifica anche critica degli interventi delle varie gestioni onde assicurare l'indispensabile pareggio alle relative gestioni. Le cinque gestioni riguardano i comparti omogenei dei lavoratori dipendenti; dei coltivatori diretti coloni e mezzadri; degli artigiani; degli esercenti attività commerciali; degli interventi a carico dello Stato.

Le gestioni hanno propria autonomia economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'ente.

L'articolazione in gestioni separate del bilancio dell'INPS tende a recuperare chiarezza contabile e certezza finanziaria, che valutiamo condizioni essenziali per la sussistenza di un sistema pubblico di previdenza.

La struttura di questi fondi contempla l'istituzione di comitati amministratori — composti di pochi membri, espressi dal consiglio di amministrazione — i quali hanno come compito principale quello di ricercare l'equilibrio interno a ciascun fondo e quindi di operare in questa direzione con una determinata autonomia di controllo e, soprattutto, propositiva.

I bilanci di gestione dovranno essere articolati in separate evidenze contabili stabilite per settori omogenei di prestazioni.

Tra le cinque gestioni meritano un approfondimento per il loro peso finanziario e politico quella dei lavoratori dipendenti (articolo 24) e quella che riguarda gli interventi dello Stato (articolo 36). Fanno parte della prima delle due il fondo dei lavoratori dipendenti e la gestione delle prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti. Quest'ultima ricomprende l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa integrazione guadagni ordinaria degli operai dipendenti da imprese industriali, dei lavoratori dell'edilizia e dei lavoratori agricoli, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, la gestione dei trattamenti economici di malattia e ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni. Alla nuova gestione dovrebbero afferire i contributi e far carico le prestazioni che riguardano i preesistenti fondi, casse e gestioni che vi sono confluite.

Si prevede, inoltre, che in tale ambito, il consiglio di amministrazione possa deliberare l'utilizzazione degli eventuali avanzi di gestione dei fondi predetti.

La gestione dei lavoratori dipendenti così configurata favorirebbe anche l'unificazione delle aliquote contributive, che è uno dei punti qualificanti della nostra proposta di riordino del sistema previdenziale e pensionistico.

La gestione degli interventi a carico dello Stato è il secondo caposaldo del riordino finanziario dell'INPS ed ha come suo presupposto la separazione tra previdenza e assistenza.

Essa segna un mutamento profondo non solo nell'INPS ma in tutto il nostro sistema di sicurezza sociale.

Con la creazione di questa gestione si ripristina il dettato costituzionale contenuto nell'articolo 38 della Costituzione, si correggono le commistioni e si eliminano gli ibridismi che si sono venuti determi-

nando nel modello di « Stato sociale » che si è affermato nel nostro paese, si conferma l'impegno pubblico in materia assistenziale che viene posto a carico di tutti.

Al tempo stesso si libera il concetto di solidarietà dei lavoratori dipendenti e degli imprenditori da oneri impropri e si apre quindi la possibilità di stabilire un rapporto più corretto tra salario diretto, salario differito e salario previdenziale e, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, il collegamento tra prestazioni previdenziali e prelievo sul reddito prodotto.

L'articolo 36 prevede che vengano posti a carico di questa gestione importantissima le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, una quota degli oneri dell'integrazione al minimo delle pensioni erogate dalle diverse gestioni e gli altri interventi a carico dello Stato la cui gestione sia affidata all'INPS, gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori e gli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e per i trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati, l'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 29.

La quota di concorso dello Stato agli oneri dell'integrazione al minimo e quella relativa agli oneri derivanti dai trattamenti di integrazione salariale è stabilita annualmente con legge, con particolare riferimento al costo delle pensioni integrate al minimo, attribuite con meno di 15 anni di contribuzione.

In seguito all'assunzione di tale onere, lo Stato verrà sgravato della quota di concorso al fondo sociale che viene soppresso.

Fin qui sull'aspetto finanziario del riordino dell'INPS. Ma un aspetto altrettanto importante è la ristrutturazione dell'Istituto che ne consenta una maggiore autonomia gestionale e produttiva.

Oggi chi credesse di poter governare i processi produttivi e operativi dell'Istituto in modo adeguato alla richiesta sociale senza avere a disposizione un ente più moderno, autonomo e responsabile sarebbe destinato ad un probabile fallimento.

La proposta si incentra su un indirizzo generale che riguarda le funzioni e le finalità dell'INPS e su tre punti specifici. L'articolo 1 con il quale si apre la nostra proposta pone le basi e i principi per una diversa qualità delle funzioni dell'ente di previdenza che devono essere improntate a criteri di economicità e di imprenditorialità e ne indica anche gli strumenti attraverso i quali ciò è possibile realizzare e cioè: un adeguamento autonomo della propria organizzazione finalizzata all'esigenza dell'efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. È alle stesse finalità indirizzata la possibilità di elaborare da parte dell'ente, progetti finalizzati per l'assolvimento di impegni di particolare rilievo derivanti da disposizioni di legge.

Un ente dunque nel quale la produttività assuma un valore centrale in una visione strategica che realizzi il massimo di consenso sociale attraverso l'uso e il rafforzamento di un sistema di valori che individuamo nella tempestività e correttezza delle prestazioni e nella riscossione dei contributi, nella trasparenza contabile e nella economicità dei costi.

Per la realizzazione di questi obiettivi gestionali è decisivo un corretto rapporto fra funzione politica e funzione tecnica che, finora è stato risolto con la periodica riaffermazione di un generico primato della funzione politica ma che non può prescindere da una nuova e precisa definizione della funzione dirigente tecnica-amministrativa, attraverso la individuazione degli ambiti di autonomia (estensione e limiti della discrezionalità tec-

nica, organizzazione delle risorse umane e strumentali) e di poteri-responsabilità (gestione del *budget*, disciplina del personale); i contenuti della funzione e di modalità di esercizio; la relativa riconoscibilità, interna ed esterna all'ente.

Questa svolta è oggi resa possibile dal decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, che estende ai dirigenti degli enti pubblici non economici lo *status* dei dirigenti dello Stato purché prevalgano orientamenti diretti ad affermare innanzitutto la necessità di dare maggiore e più ampia autonomia alla tecno-struttura nella gestione dei programmi, delle procedure e delle risorse evitando quella confusione di ruolo tra gli organismi politici e burocratici nella quale si confondono e si diluiscono responsabilità e strategia.

La nostra proposta sui compiti e sulle funzioni del direttore generale (articolo 15) si basa su queste considerazioni di politica amministrativa nelle quali deve ritenersi coinvolta tutta la dirigenza dell'INPS.

Il ruolo, le funzioni e la composizione degli organi centrali e periferici dell'INPS è stato definito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni e integrazioni.

In quella fase storica assai particolare nella quale per la prima volta nella storia del nostro paese la gestione dell'INPS veniva affidata alle forze sociali con una maggioranza sindacale il legislatore, in una visione articolata e policentrica della gestione, si è preoccupato di assicurare la moltiplicazione dei centri di decisione, la diffusione della democrazia rappresentativa e la partecipazione.

Noi riteniamo che si tratti di valori e strumenti — anche di amministrazione — tuttora validi e che siano quindi da difendere. Ciò non toglie che un processo di ristrutturazione dell'INPS e di una sua trasformazione in azienda pubblica di servizi debba coinvolgere e quindi ridisegnare, in maniera coerente e compatibile con questa scelta strategica anche la composizione, la funzione e le competenze degli organi di amministrazione

centrale (consiglio di amministrazione e comitato esecutivo) e periferici (comitati regionali e provinciali).

In linea con questa impostazione l'articolo 5 prevede che il consiglio di amministrazione assuma prevalentemente la funzione di organo di direzione strategica dell'INPS, che sia chiamato a deliberare sulle questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle norme emanate in materia previdenziale, che assuma le decisioni più importanti in materia di ordinamento delle strutture dell'istituto.

La maggior parte dei compiti operativi che il consiglio di amministrazione svolge presentemente vengono assegnati al comitato esecutivo (articolo 6) il quale assume la funzione di vero e proprio organo gestionale improntato ad una direzione molto più dinamica e snella e, soprattutto, di impronta aziendale e industriale basata su criteri di programmazione e pianificazione degli obiettivi e su rigidi controlli dei risultati.

Con gli articoli 3, 5 e 7 si individuano i livelli di responsabilità del presidente, dei vice presidenti e dei membri degli organi collegiali dell'INPS che sono quelli per dolo o colpa grave in caso di danni arrecati all'amministrazione nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

La struttura dei comitati periferici, regionali e provinciali, disegnata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 ha subito, forse più di altre, l'usura del tempo, ne fa ritenere necessaria una revisione.

Noi non condividiamo l'opinione di coloro che, enfatizzando le difficoltà e le insufficienze di gestione, ovvero soggiogati da futuribili quanto generiche suggestioni tecnocratiche e tecnologiche, vorrebbero liberarsi di questi organi che hanno svolto e potranno continuare a svolgere un ruolo decisivo ai fini della tutela dei diritti dei lavoratori, del funzionamento dell'INPS, del rapporto con il territorio.

Siamo però consapevoli del fatto che essi si trovano oggi a dover far fronte a spinte esterne e interne che impongono ad essi nuove assunzioni di responsabilità

e di compiti e quindi più ampi poteri e agilità d'intervento.

Va tenuto conto infatti che anche se la nascita delle regioni non ha determinato una trasformazione sostanziale del quadro istituzionale del paese, il complesso dell'amministrazione locale ha ormai un ruolo centrale come avviene nei paesi più industrializzati d'Europa. Da ciò — e da una tendenza a riformare la programmazione partendo dal territorio e dai bisogni — si è sviluppato il problema di intervenire sulla qualità della vita, cioè soprattutto sui servizi e sulla organizzazione delle città e del loro rapporto con il territorio e le sue istituzioni.

La scelta della pianificazione decentrata e del decentramento regionale da parte dell'INPS interpreta le esigenze sopra descritte e comporta il coinvolgimento diretto dei comitati in una opera costante di proposta, verifica e coordinamento di tutte le attività istituzionali e della vastissima gamma di prodotti che l'INPS è chiamato ad emettere.

Questa mutata realtà impone una revisione critica degli organi periferici dell'INPS alla quale vogliamo andare per esaltarne le funzioni in modo che la struttura sia adeguata ai compiti.

Punto fermo della nostra impostazione rimane la rappresentatività di questi organi e il rispetto, in essi, degli equilibri tra le componenti sindacali dei lavoratori e delle forze sociali.

Per quanto riguarda i comitati regionali, il processo di « regionalizzazione » dell'INPS non può consistere soltanto in una delega a queste strutture periferiche di taluni compiti e attività oggi amministrati dagli organi centrali.

Ciò è senz'altro necessario ma ancora più qualificante e incisivo sul processo di decentramento potrà essere la costruzione di un modello che consenta larghe zone di « autogoverno » in cui si concili una organizzazione per obiettivi e una organizzazione per « aree territoriali ».

Questi organi di amministrazione politica non esprimono una volontà diversa da quella del Consiglio di amministrazione: essi tuttavia non devono ridursi a

« terminali politici o burocratici » del Consiglio di amministrazione.

L'articolo 41 definisce gli ambiti e i poteri dei comitati regionali che vengono modificati nella loro composizione con l'articolo 40.

Notevolmente diverso è il problema dei comitati provinciali. Esso non riguarda la sfera delle competenze che consideriamo sufficientemente ampia e comunque suscettibile di essere diversamente qualificata potendo essere chiamati ad attuare ogni altro compito che sia ad essi affidato dal Consiglio di amministrazione.

Concerne piuttosto la necessità di disporre di un organo ristretto, capace di assumere decisioni rapide e verificabili immediatamente.

Il ridimensionamento quantitativo dei comitati provinciali da ventinove a diciassette membri, previsto dall'articolo 42, è diretto al loro rafforzamento qualitativo, nel rispetto della rappresentatività delle parti sociali che li compongono.

Uno degli elementi dell'ideologia dominante nel diritto amministrativo riguarda l'emergenza dei profili della giustizia e della imparzialità piuttosto che quelli dell'efficienza e della tempestività dell'azione amministrativa.

In questo modo la pubblica amministrazione è venuta sempre più assumendo la figura di produttore di atti giuridici piuttosto che soggetto di responsabilità più dirette nello sviluppo economico del paese.

Di conseguenza il contenuto della vigilanza si è prolungato fino ad oggi in semplice riscontro di adempimenti formali invece che di rispondenza dell'azione degli enti alle linee di coordinamento e di indirizzo del Parlamento e del Governo, in controllo di legittimità sui singoli atti di amministrazione invece che verifica della funzionalità degli enti e giudizio sui risultati.

L'esperienza di questi anni ha dimostrato che questo sistema di controlli è scarsamente efficiente quando non anche controproducente.

Oggi il problema di fondo non è tanto quello dei gradi del controllo quanto quello della finalità di essi.

Grande parte della dottrina e della giurisprudenza è d'accordo (ma lo era anche la Commissione senatoriale che nel 1975 indagò sui trattamenti pensionistici) nel ritenere che il sistema dei controlli debba essere orientato a verificare l'efficienza spostando l'accento sull'insieme delle attività piuttosto che sui singoli atti.

Il Senato con l'ordine del giorno del 10 luglio 1980 sul « Rapporto Giannini » ha toccato il problema dei controlli e di una riforma della loro disciplina che limiti da un lato quello preventivo sugli atti e dall'altro introduca un sistema di controllo di efficienza.

Per quanto concerne l'INPS il sistema dei controlli è stato definito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970 che ha riconfermato e disciplinato con disposizioni innovative il controllo dei ministeri vigilanti e, per quanto concerne il controllo dei sindaci, ha introdotto il controllo concomitante estendendo e rendendo più incisivi i poteri attribuiti ai sindaci. La legge n. 70 del 1975 ha appesantito il regime dei controlli.

Le vicende del più importante istituto previdenziale italiano di questi ultimi anni autorizzano a ritenere che la qualità dei controlli e la loro incidenza abbia influito in modo non trascurabile sull'agibilità e sulla operatività dell'ente medesimo.

La nostra proposta di revisione del sistema dei controlli nell'INPS, contenuta nell'articolo 8, indirizza questa funzione verso una più accentuata autonomia gestionale dell'Ente conferendo immediata operatività ai regolamenti e alle delibere contenenti criteri direttivi generali nonché agli atti non soggetti espressamente per legge ad approvazione ministeriale.

Al collegio dei sindaci viene sottratto il controllo preventivo di legittimità ed affidato esclusivamente quello amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'ente e il compito di redi-

gere la relazione sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi da trasmettere ai Ministeri del lavoro e del tesoro e al presidente dell'ente (articolo 10).

Il controllo di legittimità sulla gestione dell'INPS continua ad essere di competenza della Corte dei conti.

Funzione dell'articolo 11 è quella di assicurare una sostanziale delegificazione sia delle norme che disciplinano il procedimento di riscossione e accredito della contribuzione e quello di liquidazione e di erogazione delle prestazioni sia delle norme che concernono l'organizzazione dell'istituto.

Si tratta di una scelta essenzialmente diretta a tutelare i diritti degli assicurati e dei pensionati sottraendoli alla invadenza della burocrazia e, in secondo luogo, di una scelta gestionale molto sentita in un ente che utilizza tecnologie informatiche avanzate in modo diffuso sul territorio nazionale e che ha incontrato e continua ad incontrare serie e talvolta insormontabili difficoltà nel trasferire procedure stabilite per legge in procedure automatizzate.

Non va inoltre trascurato il fatto che la produzione normativa in materia previdenziale è stata finora una delle più continue e impegnative per il Parlamento che da una delegificazione sulle procedure trarrebbe indubbio sollievo.

Un'ultima considerazione riguarda il ruolo che questo processo potrà avere sulla riforma della pubblica amministrazione in generale e sull'INPS in particolare che, dall'entrata in vigore di una norma siffatta, sarà più responsabile, più manageriale e quindi più controllabile riguardo al raggiungimento degli obiettivi fissati.

D'altra parte l'implicita redistribuzione del potere che la delegificazione sottintende comporta che esso venga deferito ad un organismo come il Consiglio di amministrazione dell'INPS che, nella sua maggioranza, è espressione delle confederazioni sindacali e imprenditoriali e che quindi è in grado di assicurare la massima tutela dei diritti dei lavoratori assicurati e di quelli pensionati.

La delegificazione consente infine di dare spazio a forme nuove di gestione e di tutela di servizi sociali e in particolare previdenziali che prevediamo nell'articolo 12.

Con questa norma intendiamo dare sostanza giuridica alla grande tematica emancipatoria che si è sviluppata in anni recenti e che ha fatto emergere vecchi e nuovi diritti a tutela dei soggetti e dei gruppi più deboli; essa rappresenta anche uno strumento non secondario per aggiornare la mappa dei diritti fondamentali da cui può derivare una indicazione complessiva di comportamento, ad esempio nel modo di essere del potere e delle forme della partecipazione.

Non solo e non più quindi una mera difesa particolare, pur necessaria, ma una apertura in grado di influenzare anche gli assetti politici generali.

In questo modo i meccanismi di tutela delle forze più deboli diventano partecipi dei meccanismi generali di intervento e di indirizzo della politica e del progresso del paese.

Con l'articolo 12 questa dialettica viene recepita in quel suo aspetto particolare che riguarda il rapporto con le amministrazioni pubbliche e nel caso di specie con l'INPS.

L'attuazione dei criteri generali contenuti nella norma avrà anche il valore di un condizionamento efficace e costante sull'INPS, esercitato dall'esterno, che come tale può influenzare non poco a rendere efficiente il funzionamento dell'ente.

Questo intreccio tra diritti ed efficienza è un altro degli elementi che sostengono la nostra proposta.

Il peso dei cittadini sull'amministrazione pubblica (oggi scarsissimo) può determinare uno sviluppo nuovo nell'organizzazione degli uffici e dei servizi pubblici.

Ciò è particolarmente sentito nel caso dell'INPS sul quale hanno pesato, nel tempo, inefficienza e ritardi che, per il tipo di prestazioni erogate, hanno creato preoccupazioni e giuste rimostranze in grandi masse di cittadini.

Preoccupazioni e rimostranze, peraltro, che fino ad oggi non si sono potute esprimere in forme di tutela giuridicamente definite ed efficaci a causa della carenza di una loro formalizzazione giuridica ed amministrativa.

Il livello di intervento che proponiamo riguarda le modalità normative cui affidare, in modo esplicito, la tutela dei diritti soggettivi dei lavoratori e dei pensionati in materia previdenziale.

All'articolo 12 viene definita una forma di tutela extra giudiziale dei cittadini che per essere efficacemente realizzata deve però trovare istanze definite di udienza, legittimate dalla legge dentro le diverse unità operative dell'amministrazione, le quali favoriscono innanzitutto l'accesso all'informazione a proposito delle proprie pratiche. In questa direzione viene un principio importante che

riguarda il valore di conoscenza giuridica e cioè significativa delle situazioni degli enti previdenziali.

Ciò consentirà di dare ai lavoratori dei diritti previdenziali acquisiti e di tutelare efficacemente quelli loro spettanti soprattutto in materia di evasioni contributive.

Sempre in materia di tutela dei diritti dei lavoratori gli articoli da 44 a 46 riguardano le norme sul contenzioso in materia di contributi e prestazioni (articolo 44), di contributi delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (articolo 46), e in materia di classificare dei datori di lavoro (articolo 47).

Onorevoli colleghi, per le ragioni su esposte raccomandiamo alla vostra attenzione la presente proposta di legge e ne auspichiamo una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI.

ART. 1.

(Funzioni e finalità dell'istituto nazionale della previdenza sociale).

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ente pubblico erogatore di servizi è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza dell'efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alla medesima finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza dell'attività dell'ente.

ART. 2.

(Organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il comitato esecutivo;
- 4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse;

- 5) i comitati regionali;
- 6) i comitati provinciali;
- 7) il collegio dei sindaci ».

ART. 3.

(Presidente).

1. I numeri 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:

« 2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e i comitati per i quali non sia diversamente previsto dalla legge e può delegare a un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati anzidetti.

3) predispone l'ordine del giorno da sottoporre agli organi presenti ad eccezione dei comitati per i quali sia diversamente previsto dalla legge, ne promuove l'eventuale istruttoria e veglia sull'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto».

2. Il quinto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, il presidente, ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, può attribuire la legale rappresentanza dell'ente al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali e, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, ai dirigenti periferici. In caso di assenza o impedimento dei titolari dei poteri di rappresentanza, l'esercizio dei poteri medesimi è assunto dai funzionari designati a farne le veci, salvo diversa disposizione di regolamento ».

ART. 4.

*(Composizione del consiglio
di amministrazione).*

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente dell'ente che lo presiede, da venti rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui uno dei dirigenti di azienda, da quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi, da nove rappresentanti dei datori di lavoro, dal presidente dell'INAIL e da quattro funzionari dell'Amministrazione dello Stato in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della sanità.

2. I rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentative.

3. I membri del consiglio di amministrazione sopra elencati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del tesoro.

4. Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge prosegue la sua attività sino alla scadenza del mandato ».

ART. 5.

*(Competenze del consiglio
di amministrazione).*

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Spetta al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

1) proporre al ministro del lavoro e della previdenza sociale una terna di

nomi per la nomina del presidente dell'Istituto;

2) nominare due vice presidenti, scegliendone uno tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro;

3) nominare i membri non di diritto del comitato esecutivo;

4) fare la proposta per la nomina e per il trattamento economico del direttore generale;

5) designare, su proposta del direttore generale, il dirigente generale che svolge le funzioni vicarie;

6) approvare, su proposta del direttore generale, la dotazione organica del personale, ivi compresa quella della dirigenza e fare la proposta per la nomina dei dirigenti generali;

7) delegare proprie attribuzioni, nell'ambito di criteri generali predeterminati, agli altri organi centrali e periferici dell'Istituto e deliberare il regolamento per il funzionamento degli organi di amministrazione nei limiti e nel rispetto dei poteri attribuiti ad altri organi;

8) approvare sulla base di un programma pluriennale, le direttive e gli obiettivi generali dell'attività e del funzionamento dell'Istituto ed i piani operativi finalizzati al raggiungimento dei predetti obiettivi;

9) approvare i bilanci consuntivi e preventivi e le eventuali variazioni a questi ultimi;

10) approvare le norme regolamentari concernenti la riscossione e l'accredito di contribuzione e quelle di erogazione e liquidazione delle prestazioni ed i regolamenti non espressamente attribuiti dalla legge ad altri organi, nonché le condizioni e le tariffe relative alle assicurazioni facoltative o a particolari rami assicurativi, ivi compresi i fondi integrativi eventualmente gestiti, nonché la disciplina delle rateazioni contributive;

11) approvare il piano degli investimenti delle risorse finanziarie delle gestioni amministrate;

12) approvare la regolamentazione di massima delle convenzioni che si rendano necessarie per l'attuazione dei compiti dell'Istituto, determinando i limiti entro i quali gli organi e i dirigenti dell'Istituto medesimo possono decidere in materia;

13) approvare la regolamentazione per l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, nonché la loro eventuale trasformazione e determinare i relativi indirizzi e criteri;

14) approvare, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il regolamento organico e di fine servizio del personale, ivi compresa la dirigenza, prevedendo profili professionali ad integrazione di quelli previsti per il comparto dall'articolo 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

15) approvare il regolamento amministrativo contabile per la disciplina delle procedure per gli appalti e le forniture e la stipulazione dei contratti in genere, stabilendo i limiti, anche di spesa, entro i quali gli organi centrali e periferici dell'Istituto e i dirigenti sono competenti a decidere in materia e prevedendo modalità di attuazione che, anche in deroga alle vigenti disposizioni, tengano conto della peculiarità delle funzioni e dell'organizzazione amministrativa dell'ente;

16) approvare il regolamento dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra le gestioni previdenziali ed assistenziali affidate all'Istituto;

17) deliberare sulle questioni di massima concernenti l'interpretazione delle vigenti disposizioni e pronunziarsi sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte dal comitato esecutivo e dagli organi collegiali dell'Istituto, dal presidente o dal direttore generale;

18) approvare la costituzione di commissioni consiliari anche a carattere temporaneo, con compiti istruttori e di studio di particolari e determinate questioni;

19) approvare, sentite le organizzazioni sindacali, l'ordinamento dei servizi dell'ente, compresa la determinazione delle unità organiche e la istituzione di uffici periferici, anche in deroga al primo comma dell'articolo 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle relative competenze;

20) esercitare le altre attribuzioni che siano ad esso demandate da leggi e regolamenti ».

ART. 6.

(Composizione del comitato esecutivo).

1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell'Istituto ed è composto, oltre che dal presidente medesimo e dai due vice presidenti, dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:

1) sette consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi ».

ART. 7.

(Competenze del comitato esecutivo).

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Spetta al comitato esecutivo, nell'ambito dei criteri generali e

dei regolamenti deliberati dal consiglio di amministrazione, esercitare le funzioni ed assumere i provvedimenti attinenti all'organizzazione delle strutture aziendali e del personale, alla acquisizione delle risorse strumentali, ivi compreso l'acquisto, l'alienazione e la trasformazione di immobili.

2. In particolare spetta al comitato esecutivo:

1) esaminare i bilanci consuntivi con gli stati patrimoniali ed i bilanci preventivi di tutte le gestioni dell'Istituto, corredate dalle relazioni del presidente, del direttore generale e dal parere dei comitati amministratori delle gestioni e di quelli preposti a fondi o casse, nonché i bilanci preventivo e consuntivo generali con lo stato patrimoniale generale dell'Istituto da sottoporre a deliberazione del consiglio di amministrazione;

2) deliberare l'impiego dei fondi disponibili delle gestioni dell'Istituto, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione ed in attuazione del piano degli impieghi dallo stesso deliberato, sentito il parere dei comitati delle gestioni, fondi o casse, secondo le rispettive competenze;

3) esaminare almeno trimestralmente l'andamento della gestione finanziaria dell'Istituto e lo stato di attuazione della programmazione proponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali adeguamenti;

4) esaminare e deliberare sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle gestioni assicurative dell'Istituto;

5) determinare il numero degli addetti a ciascun ufficio nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite dal consiglio di amministrazione;

6) disciplinare la materia delle autorizzazioni all'accentramento degli adempimenti contributivi presso una sola sede dell'INPS;

7) disciplinare la materia dell'inquadramento dei datori di lavoro ai fini previdenziali e decidere, in via definitiva, i relativi ricorsi;

8) decidere in via definitiva i ricorsi che non siano direttamente attribuiti alla competenza degli altri organi dell'Istituto;

9) deliberare sulle domande per cancellazione o surrogazione o riduzione delle ipoteche iscritte a garanzia dell'Istituto e sulle annotazioni relative alle ipoteche stesse;

10) deliberare, su proposta del direttore generale, i seguenti provvedimenti in materia di personale:

a) accesso alla dirigenza e promozioni a dirigente superiore;

b) indizione dei concorsi ed approvazione delle graduatorie dei concorsi stessi;

c) equo indennizzo;

d) comandi e distacchi presso altre pubbliche amministrazioni sia in Italia che all'estero e utilizzazione per lo studio di progetti speciali, anche mediante il collocamento del personale interessato fuori dei quadri organici;

e) dispensa dal servizio per motivi di salute;

f) riassunzioni in servizio;

g) sospensione dalla qualifica e rimozione dall'impiego a seguito di procedimento disciplinare;

11) deliberare, sentiti i comitati delle singole gestioni, fondi o casse, la costituzione dei fondi di riserva previsti da legge o da regolamenti, nonché i criteri direttivi generali per gli impieghi delle somme eccedenti la normale liquidità delle varie gestioni secondo il piano approvato dal consiglio di amministrazione;

12) coordinare e armonizzare l'azione degli organi preposti alle varie gestioni e dei comitati regionali e provinciali pur nel rispetto delle relative attribuzioni; esaminare le periodiche relazioni sull'attività dei comitati allo scopo di coordinare gli orientamenti che emergono dall'attività medesima e pronunciarsi sulle questioni poste dai comitati stessi,

qualora non attengano a materia compresa nella competenza specifica di altri organi centrali;

13) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso espressamente demandate da leggi o da regolamenti o che comunque non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dell'Istituto.

3. Il comitato esecutivo, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, può delegare particolari funzioni ed attribuzioni ad altri organi centrali e periferici, nonché a dirigenti dell'ente ».

ART. 8.

(Procedure di controllo).

1. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che esercita le relative funzioni secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia e delle finalità dell'Istituto.

2. I regolamenti e le delibere contenenti criteri direttivi generali adottati dal consiglio di amministrazione, nonché gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi e vengono trasmessi per l'esercizio del potere di controllo di cui al comma 1, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le delibere con cui il consiglio di amministrazione definisce o modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti sono trasmesse per l'approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse le approva o le restituisce, con motivati rilievi, per il riesame del consiglio di amministrazione.

4. Per i rilievi riguardanti i vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme di legge che si ritengono violate.

5. Trascorso tale termine di sessanta giorni, le delibere non restituite diventano esecutive. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine è sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.

6. Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del consiglio di amministrazione, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità.

7. I controlli di cui al presente articolo sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'ente con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili, e riferisce alle Camere sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato.

9. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

ART. 9.

(Controllo sui bilanci).

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e rinviare i bilanci medesimi a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.

ART. 10.

(Collegio dei sindaci).

1. Il collegio dei sindaci vigila sulla regolarità contabile di tutte le gestioni amministrative dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Il collegio dei sindaci esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'ente e redige le relazioni sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi, riferendone al consiglio di amministrazione.

3. Il collegio sindacale è composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero del lavoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale;

c) due rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale.

4. Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.

5. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati previsti per le varie gestioni.

6. Su designazione del presidente del collegio assistono normalmente alle adunanze degli altri organi centrali almeno due sindaci. Il presidente può scegliere uno dei sindaci anzidetti, designati ad assistere normalmente alle adunanze, anche tra quelli supplenti.

7. I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'Istituto, né ricevere incarichi di studi o consulenza.

8. Il collegio dei sindaci è costituito con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del tesoro.

9. Il presidente del collegio è nominato con decreto del presidente del consiglio dei ministri, sentiti il ministro del lavoro e della previdenza sociale e il ministro del tesoro. Con lo stesso decreto è designato il componente effettivo che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

10. I componenti effettivi del collegio dei sindaci dell'Istituto sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del

testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

11. Al collocamento fuori ruolo a norma del presente articolo si provvede nelle forme previste, per le varie qualifiche, dalle disposizioni vigenti.

12. Sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

ART. 11.

(Delegificazione).

1. Tutte le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge che riguardano le procedure di riscossione e accredito della contribuzione e quelle di erogazione e liquidazione delle prestazioni, relative alle gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che hanno carattere puramente tecnico e che non sono suscettibili di incidere sulle posizioni soggettive dei lavoratori assicurati, dei pensionati e del personale dipendente o sugli interessi dei terzi, restano efficaci quali norme regolamentari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, come tali modificabili dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1 sono approvate e modificate dal consiglio di amministrazione dell'INPS ai sensi del numero 10 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'articolo 5 della presente legge.

ART. 12.

(Tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini).

1. Tutti i cittadini hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica; a tal fine è fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi

sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti; la comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta.

2. L'invio ai lavoratori assicurati dell'estratto conto contenente l'indicazione delle retribuzioni denunciate dal datore di lavoro, previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 26 marzo 1983, è esteso a tutto il territorio nazionale dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

(Sospensione delle esecuzioni delle decisioni adottate dai comitati centrali).

1. L'esecuzione delle decisioni adottate dai comitati centrali sui ricorsi di loro competenza può essere sospesa da parte del direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ove si evidenzino profili di illegittimità. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, come l'indicazione della norma che si ritiene violata, al consiglio di amministrazione, il quale entro novanta giorni decide o l'esecuzione della decisione o la conferma della sospensione.

2. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

ART. 14.

(Responsabilità degli amministratori e dei funzionari).

1. Gli organi e i funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale rispondono dei danni arrecati all'amministrazione, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, solo in caso di dolo o colpa grave. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinaria prevista dal codice civile, che inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto causativo del danno.

ART. 15.

(Direttore generale).

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Il direttore generale dell'Istituto: sovrintende all'organizzazione e all'attività dell'ente, assicurandone (nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione) l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi o casse con facoltà di iniziativa e proposta, e dispone l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi adottata.

2. Spetta al direttore generale formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ente, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed esercitare ogni altro potere attribuitogli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo o dai comitati di gestione, speciali o di vigilanza.

3. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti dell'ente ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'ente stesso ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal ministro del lavoro e della presidenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni rinnovabili una sola volta.

4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

5. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale è sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario, che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.

6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il presidente convoca il consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina del nuovo direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario ».

2. Al direttore generale si applicano le norme sull'incompatibilità, nonché quelle sul limite massimo di età per la permanenza in servizio stabilite per il personale dell'ente. Nei confronti dei vicedirettori generali dell'ente è conservata *ad personam* la posizione funzionale ricoperta nel preesistente ordinamento nonché, in aggiunta al trattamento spettante in ragione della qualifica di dirigente generale, un assegno pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio iniziale tabellare del direttore generale decurtato del 5 per cento e lo stipendio iniziale tabellare della predetta qualifica, riferito alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 16.

(Difesa legale).

1. La difesa degli amministratori e dei dipendenti dell'ente convenuti in giudizio civile o sottoposti ad azione penale per fatti connessi all'esercizio delle loro attribuzioni può essere assunta anche dai legali del ruolo professionale dell'amministrazione, ed a carico di questa, previa autorizzazione del comitato esecutivo.

ART. 17.

(Emanazione dei regolamenti).

1. I regolamenti previsti dal presente capo sono adottati entro il limite massimo di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 l'organizzazione e la gestione dell'ente restano disciplinate dal preesistente ordinamento.

ART. 18.

(Progetti speciali).

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ad impegni di particolare rilievo derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero motivati dalla necessità di soddisfare particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, elabora progetti permanenti e progetti a termine finalizzati a tali scopi, da realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro. L'Istituto definisce le modalità per l'attuazione dei progetti medesimi e per le connesse verifiche anche ai fini della corresponsione dei relativi compensi che sono posti a carico di un apposito fondo di incentivazione alimentato da una quota dello 0,10 per cento del totale delle spese indicate nel bilancio di previsione dell'ente.

2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative a quanto previsto dal presente articolo sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 19.

(Conferimento di incarichi professionali).

1. Per le esigenze connesse alla progettazione e alla realizzazione di sistemi informativi complessi, di revisione e riordino delle funzioni di contabilità di progetti, di ristrutturazione organizzativa, l'INPS può deliberare il conferimento di incarichi professionali — che non danno luogo a rapporti di lavoro subordinato — e contratti di consulenza con esperti altamente specializzati nelle discipline relative. Il trattamento economico è stabilito dal comitato esecutivo con contratti a prestazione di natura privata.

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA.

ART. 20.

(Gestione finanziaria e patrimoniale).

1. La gestione finanziaria e patrimoniale dell'INPS è unica per tutte le attività istituzionali relative alle gestioni previdenziali e assistenziali ad esso affidate, come è unico il relativo bilancio. Tali gestioni hanno propria autonomia economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'ente.

2. Le gestioni di cui al comma 1 riguardano i seguenti comparti omogenei: gestione dei lavoratori dipendenti, gestione dei lavoratori artigiani, gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, gestione degli esercenti attività commerciali, gestione degli interventi a carico dello Stato.

3. Per ogni esercizio finanziario l'INPS è tenuto a compilare entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa, secondo criteri generali di classificazione, ai fini del consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico che, anche in deroga all'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tengano conto delle esigenze funzionali dell'Istituto.

4. Deve altresì compilare il conto consuntivo generale e, per ciascuna delle gestioni amministrate il preventivo economico e il conto consuntivo. I bilanci consuntivi devono essere deliberati entro il 31 luglio successivo alla chiusura dello esercizio. Per le spese consentite dai fini istituzionali dell'ente, che non abbiano carattere obbligatorio, deve essere assicurata la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo.

5. Le modalità di formazione e deliberazione dei bilanci e delle note di variazione sono disciplinate dagli articoli 49 e 51 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 aprile 1970, n. 639. Gli articoli 48 e 50 del citato decreto sono abrogati.

6. Il costo dei servizi non rientranti nelle competenze istituzionali dell'ente, ma ad esso affidati per disposizione di legge o di regolamento, è a carico del bilancio dello Stato o della amministrazione committente.

7. Il regolamento dei rapporti finanziari economici e patrimoniali tra le gestioni di cui al comma 1 viene approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, secondo quanto disposto dal numero 16) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge.

ART. 21.

(Fondi dei lavoratori dipendenti).

1. Nell'ambito del comparto omogeneo riguardante la gestione dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 20, sono istituiti i fondi di cui agli articoli 22 e 24. In tale ambito il consiglio di amministrazione può deliberare l'utilizzazione, senza corresponsione di interessi, degli eventuali avanzi di gestione dei fondi predetti.

ART. 22.

(Composizione del comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti).

1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è presieduto dal vicepresidente dell'INPS rappresentante dei lavoratori dipendenti ed è composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, dai rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione.

ART. 23.

(Competenze del comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti).

1. L'articolo 13 nel decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi nell'ambito dei regolamenti concernenti la riscossione e l'accredito di contribuzione e quelli di erogazione e liquidazione delle prestazioni;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione;

e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS ».

ART. 24.

(Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1988, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per la integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di « Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ».

2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività e eroga le relative prestazioni.

3. Il bilancio della gestione è articolato in evidenza contabile separata per ciascuna gestione interessata.

ART. 25.

(Composizione del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 24 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal vicepresidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale rappresentante dei lavoratori dipendenti e composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione,

scelti dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonché dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

ART. 26.

(Competenze del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).

1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 25 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 11;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

e) decidere in unica istanza i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione nonché quelli avverso i provvedimenti delle commissioni provinciali in materia di prestazioni di integrazione salariale e autorizzare le proroghe dei trattamenti stessi;

f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione INPS.

ART. 27.

(Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, la gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, assume la denominazione di « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

ART. 28.

(Composizione del comitato amministratore della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 27 sovrintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, due rappresentanti dei mezzadri e coloni, un rappresentante dei concedenti i terreni in colonia o mezzadria designati dalle associazioni di categoria più rappresentative e nominati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 29.

(Competenze del comitato amministratore della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 28 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministra-

zione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 11;

c) fare proposte in materia di contributi a prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigilare sulla affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo, ai sensi della precedente lettera c), i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

e) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'istituto in materia di contributi della gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni;

f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per il trattamento di previdenza aggiuntiva nel caso di lavoratori occupati in attività usuranti;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

ART. 30.

*(Gestione speciale
per l'assicurazione degli artigiani).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, as-

sume la denominazione di « Gestione dei contribuiti e delle prestazioni previdenziali degli artigiani ».

2. Alla gestione di cui al comma 1, alla quale affluiscono i relativi contributi, fanno carico le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

ART. 31.

(Composizione del comitato amministratore della gestione di previdenza degli artigiani).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 30 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria nel consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli artigiani nominati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

ART. 32.

(Competenze del comitato amministratore della gestione di previdenza degli artigiani).

1. Spetta al comitato amministratore di cui all'articolo 31:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 11;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, proponendo ai sensi della precedente lettera c) i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

e) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di contributi della gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni;

f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per il trattamento di previdenza aggiuntiva nel caso di artigiani occupati in attività usuranti;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

ART. 33.

(Gestione speciale di previdenza degli esercenti attività commerciali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613, assume la denominazione di « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali ».

2. Alla gestione di cui al comma 1, alla quale affluiscono i relativi contributi, fanno carico tutte le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

ART. 34.

(Composizione del comitato amministratore della gestione speciale di previdenza per gli esercenti attività commerciali).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 33 sovrintende un comitato amministratore presieduto dal rappresen-

tante della categoria nel consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli esercenti attività commerciali, da un rappresentante dei venditori ambulanti, da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio nominati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

ART. 35.

(Competenze del comitato amministratore della gestione di previdenza per gli esercenti attività commerciali).

1. Spetta al comitato amministratore di cui all'articolo 34:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 11;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo ai sensi della precedente lettera c) i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

e) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'istituto in materia di contributi della gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni;

f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per il

trattamento di previdenza aggiuntivo nel caso di commercianti addetti ad attività usuranti;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

ART. 36.

(Gestione degli interventi a carico dello Stato).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1988, è istituita presso l'INPS la « Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ».

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

c) una quota degli oneri dell'integrazione al minimo delle pensioni erogate dalle gestioni di cui ai precedenti articoli e gli altri interventi a carico dello Stato la cui gestione sia affidata all'INPS;

d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori e gli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e per i trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

f) l'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988.

4. Alla gestione è trasferito l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, degli assegni sostitutivi delle pensioni ai superstiti di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le forze armate alleate e presso l'UNRRA.

5. La quota di concorso dello Stato agli oneri di cui alla lettere *c)* e *d)* del comma 3 è stabilita annualmente con legge, con particolare riferimento al costo delle pensioni integrate al minimo attribuite con meno di 15 anni di contribuzione.

6. I bilanci preventivo e consuntivo della gestione di cui al comma 1 sono articolati in separate evidenze contabili stabilite per settori omogenei di prestazioni ed oneri, su proposta del comitato amministratore della gestione, dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

ART. 37.

(Composizione del comitato amministratore della gestione degli interventi a carico dello Stato).

1. Alla gestione di cui all'articolo 36 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal presidente dell'Istituto o da un vicepresidente dallo stesso delegato e composto, oltre che dal presidente, dai rappresentanti ministeriali in seno al consiglio di amministrazione integrati da due altri funzionari dello Stato in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, e dai presi-

denti dei comitati amministratori delle gestioni di cui agli articoli 22, 25, 28, 31 e 34.

ART. 38.

(Competenze del comitato amministratore della gestione degli interventi a carico dello Stato).

1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 37 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) vigilare sull'afflusso dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni a carico della gestione, nonché sull'andamento della gestione stessa, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio; le proposte sono trasmesse al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dal consiglio di amministrazione con proprio parere motivato;

c) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione.

ART. 39.

(Fondo sociale).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1988 è soppresso il fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

2. Le attività e le passività del fondo sociale di cui al comma 1 sono assunte dalla gestione costituita ai sensi dell'articolo 36.

CAPO III

ORGANI PERIFERICI E CONTENZIOSO.

ART. 40.

(Comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

1. Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'Istituto composto da:

1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani, uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

4) un rappresentante dell'ente regione;

5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro;

6) il dirigente la sede regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

2. Il terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« I membri di cui ai numeri 1, 2 e 3 del primo comma sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale ».

3. Il quarto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

ART. 41.

(Competenze dei comitati regionali).

1. Spetta al comitato regionale:

a) coordinare l'attività dei comitati, provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale;

b) mantenere il collegamento con l'ente regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attività e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale;

c) mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;

d) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione una relazione in ordine all'attività svolta ed agli obiettivi da perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale.

e) decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza;

f) attuare i compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Il comitato regionale per la Valle d'Aosta non svolge i compiti indicati alla lettera a) del comma 1.

ART. 42.

(Composizione dei comitati provinciali).

1. Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Presso ogni sede provinciale dello Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito un comitato composto da:

1) nove rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, compresi i mezzadri e i coloni;

4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;

5) il dirigente la sede provinciale dell'Istituto ».

ART. 43.

(Organi collegiali periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

1. Dei comitati provinciali di cui all'articolo 42 fa parte, limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante per ciascuna delle province autonome.

2. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

ART. 44.

(Contenzioso in materia di prestazioni).

1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS concernenti:

a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

b) le prestazioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

c) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché parziale, in sotterraneo;

d) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

e) la pensione sociale;

f) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità;

g) i trattamenti familiari;

h) l'assegno per congedo matrimoniale;

i) il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.

2. I ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1, ad eccezione di quelle di cui alle lettere c) ed f), sono decisi da una speciale commissione del comitato provinciale composta dai membri di cui ai numeri 1), 2), 4) e 5) dell'articolo 42.

3. I ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera c) del comma 1 sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4 e 5) dell'articolo 42 e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

4. I ricorsi concernenti la lettera a) del comma 1 sono decisi dal comitato provinciale.

5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

7. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati regionali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze in vigore alla data predetta. I ricorsi concernenti le prestazioni della mutualità pensioni a favore delle casalinghe sono decisi in base alla normativa preesistente.

8. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

9. Il direttore della competente sede dell'Istituto può sospendere l'esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenzino profili di illegittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al comitato amministratore competente per materia, il quale, entro novanta giorni, decide o l'esecuzione della decisione o la conferma della sospensione. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva.

10. Sono abrogati il numero 1) e il numero 11) dell'articolo 36 e gli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

ART. 45.

(Commissioni per l'istruzione dei ricorsi).

1. L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« ART. 37. — 1. I comitati provinciali possono costituire nel loro seno, alle condizioni previste nel regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione, una o più commissioni per la istruttoria dei ricorsi. Ogni commissione deve avere

una composizione che rifletta proporzionalmente quella del comitato in seno al quale è costituita.

2. Il comitato provinciale, ad eccezione della decisione dei ricorsi che è ad esso riservata, può svolgere i suoi compiti anche suddiviso in sezioni, costituite nei limiti ed alle condizioni previsti dal regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione ».

ART. 46.

(Contenzioso in materia di contributi delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi).

1. Il comitato amministratore per la gestione degli artigiani e quello per la gestione speciale degli esercenti attività commerciali decidono, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.

2. Il comitato amministratore per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni decide, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione stessa, che esulano dalla competenza delle commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

3. Il termine per ricorrere ai comitati di cui ai commi 1 e 2 è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.

4. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

5. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati provinciali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze in vigore alla data predetta.

6. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'INPS.

ART. 47.

*(Contenzioso in materia
di classificazione dei datori di lavoro).*

1. Avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale determina la classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale è dato ricorso al comitato esecutivo entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere presentato alla sede provinciale dell'Istituto che ha adottato il provvedimento.

2. Il ricorso deve essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria.

3. La proposizione del ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento impugnato.

ART. 48.

*(Istituzione di una Commissione
parlamentare di controllo).*

1. Il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è esercitato da una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.

2. Spetta alla Commissione la vigilanza:

a) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;

b) sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;

c) sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1 espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

4. La Commissione assorbe le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza.

5. La Commissione deve essere costituita entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.